



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ***“ Ri.Gener.Azione ”***

ART. 1 E' costituita in data odierna una Associazione di Promozione Sociale denominata “ Ri.Gener.Azione”, avente sede in Roma (Roma), alla Via Carlo Muscetta n.38.

L'Associazione è indipendente, apolitica, aconfessionale, persegue finalità di utilità sociale, culturale, ricreativa attraverso attività umanitarie, di beneficenza di istruzione ed educazione, di formazione e tutela dei diritti civili.

ART. 2 L'Associazione non ha scopi di lucro. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire e affiliarsi ad altre associazioni affini.

L'attività svolta dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.

L'Associazione può servirsi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

PARTE SECONDA: SCOPI E MEZZI FINANZIARI

ART. 3 L'Associazione è un centro permanente di vita associativa democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

1. Organizzare e promuovere servizi, attività ludiche, didattiche, ricreative e di intrattenimento per bambini abili e diversamente abili.
2. Organizzare e promuovere servizi, attività ricreative e di intrattenimento per adulti e per la “terza età” favorendo l'incontro e lo scambio umano e sociale.
3. Creare ed organizzare spazi, eventi, manifestazioni, progetti e servizi volti all'incontro, al gioco, allo sport ed alla socializzazione ed alla formazione degli associati.
4. Creare ed organizzare eventi, manifestazioni e progetti volti alla raccolta di fondi da destinare all'Associazione e/o ad opere di beneficenza.
5. Stipulare convenzioni con enti pubblici, privati e singole persone per la gestione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari.
6. Allestire, organizzare e/o partecipare a mostre, seminari, convegni, congressi e dibattiti nell'ambito delle tematiche oggetto dell'attività dell'Associazione.
7. Elaborare e/o pubblicare materiale didattico e divulgativo, mediante l'impiego di qualsiasi mezzo di comunicazione relativo alle attività dell'Associazione e ad altre tematiche che abbiano attinenza con le attività dell'Associazione stessa.
8. Organizzare e gestire centri estivi e/o stagionali per gli associati.
9. L'Associazione potrà acquisire beni strumentali necessari per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare veicoli in genere provenienti da compravendite, aste, donazioni, alienazioni ed altri lasciti a vario titolo di enti pubblici o privati, nonché di altre associazioni.
10. L'Associazione potrà, sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale, somministrare alimenti e bevande purché questa attività sia marginale e serva per auto-finanziare i fini istituzionali dell'Associazione stessa.

ART. 4 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi volontari dei soci;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative;
- da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive esercitate in via meramente marginale e sempre senza scopo di lucro. In tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- da ogni altro contributo ivi compresi liberalità "inter vivos" e "mortis causa" e rimborsi dovuti a convenzioni, che, soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

PARTE TERZA: SOCI

ART. 5 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, nonché gli enti italiani o stranieri che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di associazione nei modi previsti dal presente Statuto. Il numero dei soci è illimitato. Non è prevista la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

ART.6 Chi desidera essere ammesso come socio deve presentare richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei soci con voto unanime.

ART.7 Ogni socio ha diritto a partecipare alle Assemblee, ha diritto ad un voto direttamente o per delega scritta o firmata. La delega può essere conferita solo ad altro socio che non sia un membro del Consiglio Direttivo o Presidente o Segretario. Sono ammesse al massimo tre deleghe per persona. Anche gli enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. Devono votare i soci che hanno raggiunto la maggiore età qualora oggetto del voto sia l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART.8 I soci hanno diritto di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Hanno l'obbligo inoltre di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato annualmente dall'Assemblea in funzione dei programmi di attività.

ART. 9 La qualità di socio viene meno in seguito a rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente, morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti, mancato versamento della quota associativa e per esclusione decisa dall'Assemblea dei Soci (art. 24 del c.c.) in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.

ART.10 La quota associativa non è trasferibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

PARTE QUARTA: ORGANI SOCIALI

ART. 11 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.

Tutte le cariche associative sono elettive. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolante o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche associative sono gratuite ed hanno durata di 5 (cinque) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dei loro incarichi.

ART.12 L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la

necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un terzo degli associati. E' convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa. In tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne facciano domanda uno o più soci presenti; trattandosi di questioni riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e consultabile da ogni socio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Si voterà a scrutinio segreto quando ne facciano domanda uno o più soci presenti; trattandosi di questioni riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno e la convocazione delle Assemblee devono comunque pervenire, per lettera, fax, e-mail, ai Soci almeno dieci giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell'Associazione. Si considerano valide tutte le Assemblee che, in difetto della predetta convocazione, sono totalitarie, ossia sono presenti tutti i soci e tutti gli organi dell'Associazione.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria: stabilire la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai soci o altri contributi a carico degli associati, eleggere il Consiglio Direttivo, approvare il regolamento interno, approvare il programma, approvare la Relazione di attività ed il Rendiconto Economico e Finanziario dell'anno precedente, deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo, ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Compiti dell'Assemblea straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo sono: la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e consultabile da ogni socio.

ART 13. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri dell'Associazione, eletti tra i soci dell'Assemblea ordinaria. Resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Segretario e affida incarichi agli altri componenti. Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente oppure dai due terzi dei suoi componenti, con auto-convocazione con le modalità ritenute più idonee. Il Consiglio Direttivo accoglie e rigetta le nomine dei nuovi soci, svolge su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione, esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, può emanare regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello di colui che presiede la riunione.

La carica di consigliere decade a seguito di assenza non giustificata a tre convocazioni consecutive del Consiglio Direttivo.

ART. 14 Il Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinario svolgimento dei lavori e sottoscrive il

Verbale dell'Assemblea. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Segretario.

ART. 15 Il Segretario.

Il Segretario redige i Verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'organizzazione e provvedere alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione dello stesso. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà nominare un altro Segretario provvisorio.

PARTE QUINTA: IL PATRIMONIO E LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ART.16 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte, rimborsi derivanti da convenzioni. Ogni disposizione finanziaria è disposta con la firma disgiunta del Presidente e del Segretario. L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

PARTE SESTA: RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

ART. 17. Il Rendiconto Economico e Finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Esso contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il 30 (trenta) di aprile di ciascun anno.

PARTE SETTIMA: MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ART.18 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art. 21 del c.c..

ART.19 Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PARTE OTTAVA: DISPOSIZIONI FINALI

ART.20 Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto si applicano le norme delle Leggi italiane e in particolare riferimento al codice civile e alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000, in quanto applicabili.